

**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**

## **Impatto BREXIT sulle Accise**

Dott.ssa Adriana Abet  
Capo Area ufficio relazioni con il pubblico  
Ufficio delle Dogane di Cuneo



# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

## LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

L'attuale quadro normativo di riferimento che disciplina la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, nel territorio dell'Unione Europea trova fondamento nella Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, integralmente recepita dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle Accise (TUA).

## LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

La modalità di trasferimento di tali prodotti può avvenire tramite:

- Circolazione in regime sospensivo da accisa
- Trasferimento di prodotti ad accisa assoluta (prodotti già immessi in consumo)


# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI IN REGIME DI SOSPENSIONE D'ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

- Deposito Fiscale – l'art. 5 del T.U.A. lo identifica come il luogo dove sono fabbricati, lavorati, trasformati e detenuti i prodotti in sospensione di accisa, dal quale i prodotti in sospensione vengono spediti e ricevuti.

## LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI IN REGIME DI SOSPENSIONE D'ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

- Speditore registrato – art. 9 del T.UA. è il soggetto autorizzato dall'Amministrazione finanziaria a **spedire** prodotti in sospensione di accisa, ma non può ricevere o detenere prodotti in sospensione.
- Destinatario registrato – art. 8 del T.UA. È il soggetto autorizzato dall'Amministrazione finanziaria a **ricevere** prodotti in sospensione di accisa, ma non può spedire o detenere prodotti in sospensione.

# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA IN SOSPENSIONE DI ACCISA



## LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Dal 01.01.2011 la circolazione di prodotti in regime sospensivo di accisa da e verso altro Stato Membro avviene con la scorta del documento di accompagnamento elettronico elettronico

e -AD che reca la chiara identificazione dell'ARC.

-Il documento accompagna la merce fino a destino ed è consegnato al trasportatore per gli eventuali controlli su strada

## LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

- Al ricevimento prodotto, il destinatario appura la conformità della merce e attesta il buon esito della spedizione mediante emissione della **“nota di ricevimento”** (messaggio elettronico IE818)
- Con l'emissione della **“nota di ricevimento”** superati i controlli, l'e AD si ritroverà nel sistema EMCS nello status di ACCETTATO - COMPLETATO, solo a questo punto lo speditore potrà procedere al riaccredito della garanzia impegnata per l'operazione.

## LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA TRA I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

### *A Summary*

Circolazione in regime sospensivo d'accisa di prodotti da e verso altro Stato  
Membro

- Da: Deposito Fiscale o Speditore Registrato
- A: Deposito Fiscale o Destinatario Registrato
- Emissione e-AD che reca la chiara identificazione dell'ARC
- Nota di ricevimento attesta la conclusione della circolazione

### Trasferimento verso l'Italia di prodotti immessi in consumo in un altro Stato Membro

Operatori nazionali – Esercenti Deposito Fiscale o Destinatari Registrati

- Presentazione dichiarazione
- Prestazione della cauzione
- Circolazione scortata dal DAS
- Pagamento Accisa

### Trasferimento verso altro Paese Membro di prodotti immessi in consumo in Italia

- Cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa nello Stato Membro di destinazione
- Presentazione dichiarazione ai fini del rimborso
- Emissione DAS
- Richiesta di rimborso al ricevimento dell'esemplare n. 3 del DAS

# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA CON IL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT

# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA VERSO UK POST HARD BREXIT

Si concretizzerà con l'uscita delle merci in regime sospensivo da accisa dal territorio dell'Unione Europea verso un Paese divenuto Terzo ovvero il Regno Unito. Per tale movimentazione si renderà pertanto necessaria l'applicazione del regime di **esportazione** con trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell'operatore economico nazionale all'ufficio doganale di esportazione.

# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA VERSO UK POST HARD BREXIT

I prodotti soggetti ad accisa circoleranno con l'emissione dell'e-AD dal deposito fiscale nazionale fino al luogo dal quale lasceranno il territorio dell'Unione Europea (fase in cui termina l'operatività del sistema EMCS) ed il relativo ARC andrà riportato nella casella 44 del DAU. La chiusura dell'operazione di esportazione e della circolazione in regime sospensivo da accisa è attestata con il visto uscire dell'ufficio doganale di uscita ed emissione della nota di esportazione da parte dell'ufficio doganale di esportazione.



# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA VERSO UK POST HARD BREXIT

La chiusura dell'operazione di esportazione e della circolazione in regime sospensivo da accisa è attestata dal visto uscire dell'ufficio doganale di uscita e dall'emissione della nota di esportazione da parte dell'Ufficio doganale di esportazione.

# LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA DA UK POST HARD BREXIT

Si concretizzerà con l'introduzione nel territorio dell'Unione Europea di prodotti non unionali e quindi l'applicazione del regime doganale d'importazione con presentazione della prescritta dichiarazione all'Ufficio doganale d'ingresso.

Successivamente i prodotti circoleranno in regime sospensivo da accisa dal luogo di immissione in libera pratica verso un deposito fiscale oppure un destinatario registrato, con emissione di e-AD ad opera di uno speditore registrato. La circolazione si conclude con la presa in consegna da parte del destinatario nazionale.

## TRASFERIMENTI VERSO L'ITALIA DI PRODOTTI IMMESSI IN CONSUMO IN UK POST HARD BREXIT

La situazione post Hard Brexit concretizzerà l'applicazione delle procedure doganali. Si possono ipotizzare due possibili scenari :

**Ipotesi a) = immissione in libera pratica in  
altro Stato Membro o in Italia**

I prodotti circoleranno con il vincolo ad un regime sospensivo dall'accisa, lo speditore registrato emetterà l'e-AD e trasferirà i prodotti all'operatore nazionale che dovrà avere la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato, che provvederanno ad assolvere all'accisa.

## TRASFERIMENTI VERSO L'ITALIA DI PRODOTTI IMMESSI IN CONSUMO IN UK POST HARD BREXIT

**Ipotesi b) = importazione in Italia.**

Il prodotto verrà immesso in consumo con pagamento dell'accisa.

Il prodotto sarà trasferito a destino con DAS, ove prevista l'emissione.

## TRASFERIMENTI VERSO UK DI PRODOTTI IMMESSI IN CONSUMO IN ITALIA

- Allo stato attuale, l'operatore nazionale che spedisce:
- ✓ presenta una cauzione a garanzia dell'accisa gravante nello stato Membro di destinazione.
  - ✓ presenta una dichiarazione ai fini del rimborso dimostrando l'avvenuto pagamento dell'accisa nazionale.
  - ✓ I prodotti circolano scortati dal DAS

## TRASFERIMENTI VERSO UK DI PRODOTTI IMMESSI IN CONSUMO IN ITALIA

Solo dopo la ricezione dell'esemplare n. 3 del DAS con il visto dell'autorità fiscale che dimostra l'avvenuta presa in carico del prodotto e del pagamento dell'accisa nel Regno Unito, l'operatore potrà richiedere il rimborso dell'accisa nazionale versata.

## TRASFERIMENTI VERSO UK DI PRODOTTI IMMESSI IN CONSUMO IN ITALIA POST HARD BREXIT

Si concretizzerà con l'applicazione del regime di  
**esportazione.**

I prodotti perverranno alla dogana di uscita, sia essa nazionale o comunitaria, scortati da DAS. Su richiesta dell'operatore nazionale, può darsi luogo al rimborso dell'accisa versata sui prodotti assoggettati ad accisa ed esportati.

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SETTORE VINI

La situazione post Hard Brexit determinerà l'applicazione delle procedure doganali. Per la descritta movimentazione si renderà pertanto necessaria l'applicazione del regime di **esportazione** con trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell'operatore economico nazionale all'ufficio doganale di esportazione. Il vino perverrà alla dogana di uscita, nazionale o comunitaria, dal quale lascerà il territorio dell'Unione Europea scortato, da e-AD oppure MVV.

*Grazie per l'attenzione*